

(N. 412-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 23 dicembre 1949

Istituzione dell'Ordine cavalleresco «Al merito della Repubblica Italiana»  
e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze.

ONOREVOLI SENATORI. — La vostra Commissione, nella sua maggioranza, ritiene che serva al consolidamento della Repubblica l'istituzione di un ordine cavalleresco che riconosca e, con segni tangibili, consacri i meriti di quanti nelle pubbliche amministrazioni, nelle scienze, nelle arti, nelle lettere, nelle industrie e nel lavoro, nell'insegnamento, nelle opere di assistenza e di beneficenza, in Patria e fuori, cittadini e stranieri, hanno benemeritato verso di essa e verso la Nazione.

L'istituzione, lungi dal far risorgere forme di vanità sorpassate ed urtare contro i principi democratici sui quali la Repubblica si fonda e regge, si adegua ad una tradizione plurisecolare che, nel Paese, è vivissima e che non può essere trascurata, massime di fronte alla deplorabile realtà di un pullulare indecente di ordini non riconosciuti che, dopo l'avvento del nuovo regime istituzionale, fanno larga ed illecita, per non dir truffaldina, distribuzione di titoli e di insegne.

È dovere dello Stato, quale supremo interprete del pensiero collettivo e della volontà sociale, di porre in rilievo le benemerienze dei cittadini, di additarle alla considerazione pubblica e di premiarle.

E la forma più tangibile del premio, quella che la stessa Repubblica Romana, nel suo periodo migliore — mentre alta risplendeva nel mondo la sua potenza — adottò con l'istituzione dell'Ordine dell'Anello, quella, diciamo, che è la forma più ambita perchè più appariscente e dà, quindi, le maggiori soddisfazioni, è, senza dubbio, il conferimento di titoli e di insegne cavalleresche. Questa è la realtà umana che non si può disconoscere. Inchinarvisi è opera saggia e lungimirante; discostarvisi, per amore di principi astratti pur rispettabilissimi, sarebbe un errore di valutazione sociale, morale e politica inspiegabile.

L'atto di riconoscimento di meriti, con il conferimento di una onorificenza cavalleresca, mentre — da un lato — rappresenta e costituisce una forza propulsiva delle attività alimentate dalla speranza di conseguirlo, dall'altro, serve non solo a compensare, ma anche a legare, con vincolo di solidarietà, l'insignito alle Istituzioni Repubblicane.

È l'umile funzionario che — dopo una carriera percorsa con decoro, onestà, disinteresse e zelo, non sempre adeguatamente retribuita — va in riposo, non terrà il broncio allo Stato ed al Regime, se la misera pensione, che non gli consentirà una vita comoda, sarà accompagnata da una croce e da un titolo che lo eleveranno nella stima e nella considerazione dei concittadini.

Questa è, ancora, virtù dell'onorificenza.

All'egualitarismo indiscriminato, in nome del quale la Rivoluzione Francese, col decreto 30 luglio 1791 dell'Assemblea, sopprime gli ordini cavallereschi, non si attenne la democrazia delle repubbliche che succedettero a Napoleone III, le quali, invece, accettarono e mantennero l'Ordine della legion d'onore, coi gradi e con le insegne — salvo modifiche negli attributi estetici e politici e nelle forme — stabiliti dal Primo Napoleone con l'ordinamento organizzativo dell'11 luglio 1804, modificato in parte da Napoleone III; e da tale egualitarismo si discostò persino l'Unione delle Repubbliche sovietiche che riconobbe l'opportunità

politico-sociale di istituire le onorificenze, ad esempio, della « Bandiera Rossa del Lavoro » (7 settembre 1928), dell' « Ordine di Lenin » (5 maggio 1930), della « Stella Rossa » (5 maggio 1930), della « Bandiera Rossa » (11 gennaio 1932), dell' « Eroe del Lavoro Socialista » (27 dicembre 1938), oltre quelle puramente militari degli Ordini di Suvarow, di Kutuzow, di Alessandro Nevsky, ecc.

L'Europa — nella massima parte degli Stati che la compongono, compresi quelli che, per ragioni di principio, avrebbero potuto sottrarsi al formalismo della vanità ed al cosiddetto gingillismo cavalleresco — ha accettato e pratica il conferimento delle onorificenze a premio di meriti distinti.

Ha l'Italia una sua ragione particolare che — prescindendo pure dall'inattuale ed assurdo egualitarismo della Rivoluzione Francese — possa essere validamente e realisticamente opposto all'istituzione dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana » ?

La vostra Commissione — che, sia detto di sfuggita, se pensa ad una Repubblica che non si affermi nel fasto e si nutra di pomposa e dispendiosa esterofilia, non concepisce neppure una Repubblica gretta, senza decoro esterno e senza quegli attributi e quel minimo di cerimoniale che è necessario per il suo prestigio — recisamente lo esclude.

Del resto, il principio della concessione di onorificenza cavalleresca a premio di benemerienze, sia pure specifiche, è già nella legislazione repubblicana, in quanto, col Decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, che sostituì quello del 7 gennaio 1947, n. 703, fu istituito l'Ordine della « Stella della solidarietà italiana » « quale particolare attestato » — dice l'articolo 1° del decreto — « a favore di tutti coloro, italiani all'estero o stranieri, che abbiano specialmente contribuito alla ricostruzione dell'Italia ».

Comunque, nessun motivo di opposizione può essere atteso, di fronte al precetto della Costituzione la quale, demandando — con l'ultimo comma dell'articolo 87 — al Presidente della Repubblica il conferimento delle onorificenze, ne ha implicitamente imposta l'istituzione.

Per cui il disegno di legge è un atto di doveroso omaggio alla Carta Costituzionale.

\* \* \*

Il disegno di legge che si propone alla vostra approvazione contempla, da un lato, l'istituzione di un ordine cavalleresco destinato a premiare, mediante una speciale forma di distinzione onorifica, l'aristocrazia del volere, del sapere, del lavoro e dell'attività a servizio della Nazione e della Repubblica; e, dall'altro, la disciplina del conferimento e l'uso delle onorificenze, con riguardo a quelle istituite e concesse dal regime monarchico.

Provvedono al primo scopo gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6; agli altri, gli articoli 7, 8 e 9.

Con formula ampia che non può lasciar adito a distinzioni di sesso o fra cittadini e stranieri, l'articolo 1 esplicitamente afferma la destinazione dell'ordine: premiare, con particolare attestazione, quanti si siano resi e si rendano benemeriti verso la Nazione. E, per togliere ogni dubbio che la concessione possa riguardare solo benemeritenze future e non anche passate, sembra opportuno il lieve ritocco al testo governativo che proponiamo.

Con l'articolo 2 si provvede, da un lato, a stabilire che il Capo dell'Ordine è lo stesso Capo dello Stato ossia il Presidente della Repubblica, e, dall'altro, a dare all'Ordine medesimo un organo, con persona che lo presieda, il quale lo governi e lo amministri.

Alla disposizione, però, del testo governativo, la vostra Commissione ha voluto apportare delle modifiche anche di sostanza.

Essa ritiene, infatti, che i membri del Consiglio, nel numero complessivo di sedici, debbano essere scelti solo tra i membri delle Camere e fra cittadini eminenti, tra i quali possono esservi anche alti impiegati a riposo, e non pure tra gli alti funzionari dello Stato, in quanto essi non vanno distolti dalle loro normali attività e funzioni.

E, per ciò che si riferisce ai membri delle Camere, la formula del testo ministeriale sembra debba essere completata e chiarita nel senso che gli otto membri designati dal Parlamento nel suo seno, debbano esserlo « quattro per ciascuna delle due Camere ».

È chiaro che, pur con una così fatta composizione del Consiglio e, conseguentemente, della Giunta esecutiva - essendo il Cancelliere proposto, per la nomina, al Presidente della

Repubblica dal Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri - si assicura all'Ordine prestigio ed onore, ed, in pari tempo, si costituisce una garanzia assoluta di valutazione severa e serena dei meriti e della personalità morale dell'individuo proposto per l'onorificenza.

Il prestigio dell'Ordine, invero, deve essere e mantenersi altissimo onde altissimo debba considerarsi l'onore di appartenervi.

Pare, poi, di potersi lasciare allo statuto dell'Ordine di regolare il caso di assenza e di impedimento del Cancelliere, per cui l'ultimo comma del proposto articolo 2 può essere soppresso.

Per quanto alla maggioranza della Commissione l'oggettivo « cavalleresco » usato per qualificare l'Ordine sia parso inattuale a causa della sua dizione letterale, onde l'ha voluto soppresso nella intitolazione e nell'articolo 1 del testo governativo, trattasi, pur sempre, di Ordine cavalleresco od equestre, nel senso che la tradizione e l'araldica danno alla parola « cavalleresco » congiunta a Ordine.

Epperò, seguendo - soprattutto - la tradizione latina, che ha avuto espressione particolare negli Ordini italici delle cessate monarchie ed in quello nobilissimo della francese « Legion d'Onore », l'articolo 3 contempla la composizione dell'Ordine o la gerarchia in cinque classi: cavalieri di gran croce, grandi ufficiali, commendatori, ufficiali e cavalieri. In casi di altissime benemeritenze, può essere - in via eccezionale - conferita la decorazione di gran cordone.

È evidente che le forme e le caratteristiche estetiche delle rispettive decorazioni, come il numero massimo delle nomine da potersi fare annualmente - e poichè questo termine non figura nel testo ministeriale è opportuno inserirlo - costituiscono materia di regolamento e vanno, pertanto, lasciati alle determinazioni e precisazioni del potere esecutivo.

Per cui sembra che il terzo comma dell'articolo debba limitarsi alla norma relativa al numero massimo complessivo delle nomine da farsi annualmente nelle cinque classi.

Qualcuno avrebbe desiderato che fosse abbandonata la classificazione che dicesi di sapore arcaico in quanto richiama alla mente gli ordini equestri medioevali. Ma, a parte la

difficoltà di trovare un sostitutivo adeguato che egualmente soddisfi certe legittime ambizioni e certe umane vanità che amano il titolo, è sembrato opportuno, come dicemmo, di attenersi alla tradizione ed al costume civile e sociale in atto, nonchè all'esempio di Ordini insigni stranieri, e ciò tanto più in quanto — come vedremo — è consentito l'uso delle onorificenze già concesse di Ordini che vanno aboliti.

Fonte dispensatrice dell'onore è lo Stato Sovrano. Ed, allora, appare logico che il conferimento delle onorificenze sia demandato alla facoltà assolutamente discrezionale del Presidente della Repubblica (articolo 4, primo comma) che potrà provvedere alla concessione anche di *motu proprio* (articolo 4 cpv.). Ed è pur logico che la revoca delle onorificenze stesse — circondata dalla garanzia del parere del Consiglio dell'Ordine, mentre la concessione ha soltanto quello della Giunta — sia fatta dal Presidente della Repubblica che l'onorificenza concesse (articolo 5).

E perchè il grave provvedimento debba avere un'ulteriore garanzia e debba essere adottato soltanto in casi di indegnità morale, è parso opportuno integrare l'articolo 5 con l'obbligo della motivazione della proposta di revoca che è affidata al Presidente del Consiglio, e sopprimere in esso l'inciso « per qualsiasi motivo »

Lo statuto, contemplato dall'articolo 6, dovrà contenere le norme necessarie all'organizzazione, funzionamento ed amministrazione dell'Ordine, nonchè alle forme particolari di conferimento previste dal capoverso dell'articolo 4.

\* \* \*

All'Ordine, come in genere a tutte le onorificenze che la Repubblica vorrà istituire, vanno assicurati il massimo prestigio ed il più grande decoro.

L'oculatezza e la severità nelle concessioni costituiranno, di per sè, una garanzia a tale scopo. Ma non basta.

Occorre, altresì, una tutela ed una protezione giuridica, massime di fronte al moltiplicarsi di pseudo ordini cavallereschi liberi ed indipendenti, l'attività speculativa dei quali — od almeno di molti di essi — ha superato i limiti della onestà e della decenza.

E questa tutela e protezione giuridica è assicurata con la proibizione ai cittadini di accettare onorificenze straniere senza l'autorizzazione del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli Esteri, e con il divieto assoluto ad Enti, Associazioni o privati di conferire onorificenze, decorazioni o distinzioni cavalleresche.

A) La proibizione ai cittadini di accettare onorificenze straniere disposta dal primo comma dell'articolo 7, è conforme ad italica tradizione, che ebbe norma nell'articolo 80 dello Statuto Albertino e discende, soprattutto, dal principio della esclusività della prerogativa nel Capo dello Stato di concedere onorificenze. Il divieto è accompagnato da congrua sanzione punitiva (articolo 7, comma secondo). Tuttavia, sono fatte salve le norme vigenti per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede, giusta l'articolo 41 del Concordato, e degli Ordini del Santo Sepolcro e di Malta.

A questo proposito la Commissione fu del parere che — per una maggiore chiarificazione concettuale — la dizione dell'ultimo comma dell'articolo 7 andasse migliorata, prevedendo separatamente le onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e del Santo Sepolcro che è, sostanzialmente, amministrato dalla Santa Sede medesima, sebbene serbi una fisionomia sua propria (cfr. lettera *d*, paragrafo secondo, dell'articolo 35 regio decreto 7 giugno 1943, n. 652), da quelle del Sovrano Militare Ordine di Malta, per le quali — essendo esso equiparato agli Ordini nazionali — l'uso non è soggetto ad autorizzazione nè al pagamento della tassa di concessione governativa (cfr. nota al Capo IV del Titolo III dell'Allegato A del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604).

B) La vacanza nel conferimento di onorificenze ufficiali ha, indubbiamente, determinato o favorito — in questi ultimi anni — il sorgere ed il rifiorire di pseudo ordini cavallereschi che amano autoqualificarsi sovrani, militari, imperiali, angelici, ospedalieri, celesti od eccelsi. Alcuni di essi non sono mai esistiti e costituiscono, perciò, il prodotto di una creazione cervellotica; altri hanno, invece, assunto nomi ed insegne che, in molti casi, vorrebbero far credere, se non alla continuazione, almeno

alla riesumazione — sotto l'egida della Santa Sede — di antichi ordini storici religiosi, militari o cavallereschi estinti da tempo o mai riconosciuti fra i nazionali ed i pontifici.

E tutti codesti pseudo-ordini, enti ed associazioni — molti dei quali, tempo fa, avevano persino costituito una « Delegazione Magistrale Autonoma Ordini Cavallereschi » con sede a Firenze e Bologna — si sono fatti dispensatori di onorificenze contro elargizione od oblazione da parte degli insigniti — che, poi, amano far sfoggio del titolo così ottenuto — di somme alle volte non lievi, destinate — sia pure — in tutto od in parte ad opere assistenziali e di beneficenza, o semplicemente allo scopo di ingraziarsi la benevolenza di alte influenti personalità e di sbandierarne, a fine reclamistico e speculativo, l'eventuale parola di cortese ringraziamento.

E, purtroppo, magistrature inferiori, in molti casi, trovarono modo — forse perchè inesistente un reale contraddittorio — di indulgere a quanti furono denunciati per violazione all'articolo 498 del Codice penale, avendo riconosciuto a certi Ordini di carattere o diritto patrimoniale la facoltà di conferire onorificenze.

Evidentemente esse non si sono poste il quesito se codesta facoltà, nei regimi moderni, non spettasse esclusivamente a chi ha l'esercizio effettivo, di diritto e di fatto, della sovranità. Si pensa, invero, che il *jus sanguinis*, non può di per sé solo, *in subiecta materia*, essere accampato, anche se dimostrata la continuità storica di certi casati, continuità e privilegi annessivi che dovrebbero essere, comunque, accertati dalla competente Consulta Araldica.

Ora lo sconcio, che non depono per la serietà del Paese e deprezza all'estero le nostre onorificenze, deve essere troncato in radice. Lo esige la tutela della dignità nazionale e della pubblica buona fede.

La Repubblica, istituendo un suo ordine, non può nè deve ammettere in Enti, Associazioni o privati, poteri ad essa solo spettanti. E con ciò non si viola affatto il diritto di associazione sancito dall'articolo 18 della Costituzione, perchè la facoltà di conferire onorificenze compete, per conto dello Stato Repubblicano, a colui che solo ha esercizio di poteri assoluta-

mente discrezionali in quella sfera di attribuzioni che, come dice la Relazione Ministeriale, si concreta in particolari provvedimenti a titolo di « grazia », e, cioè, al Presidente della Repubblica. È stata affacciata l'idea di una distinzione in materia, per ammettere alla facoltà del conferimento quegli Ordini che hanno finalità assistenziali e di utilità sociale o che costituiscono patrimonio inalienabile di un casato.

Ma la Commissione, nella sua maggioranza, posto il principio che il conferimento delle onorificenze, delle decorazioni e distinzioni cavalleresche, è funzione che attiene esclusivamente ai poteri presidenziali, — a parte ogni altra considerazione — non ha creduto ammissibile nè opportuna discriminazione di sorta.

E perchè sia ben chiaro che il divieto resta assoluto per tutti gli enti, associazioni e privati — salvo quanto stabilito per gli Ordini della Santa Sede e del Santo Sepolcro, da una parte, e del Sovrano Militare Ordine di Malta, dall'altro, — e non ci siano pretesti a distinzioni elusive del divieto, è sembrato alla Commissione di includere, nel comma primo dell'articolo 8, la frase esplicativa: « con qualunque forma o denominazione ».

Dal divieto di conferire discende logico e necessario quello correlativo di usare titoli e distinzioni cavalleresche vietate.

E perchè la norma proibitiva abbia efficacia, una sanzione penale è comminata sia per colui che, in nome dell'Ente o dell'Associazione di cui è capo o parte, od anche in nome proprio, accampando magari diritti ereditari o di sangue, tali onorificenze, decorazioni o distinzioni cavalleresche conferisce (articolo 8, primo comma), sia per colui che ne fa, in qualsiasi forma, uso.

È parso, però, alla Commissione che l'entità politica del reato di conferimento illecito, in quanto lede ed intacca diritti soggettivi dello Stato, non consente di valutarlo alla stregua di una contravvenzione. Epperò ha ritenuto di elevarlo a delitto, lasciando immutato, salvo la pena, la configurazione del reato di uso delle onorificenze e decorazioni come sopra ritenute illegittime od illecite.

E non v'è dubbio che questo secondo divieto si riferisce anche ai conferimenti avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge, in quanto relativi a ordini non riconosciuti ed

in quanto l'uso di tali onorificenze, coi titoli relativi, nuocerebbe a quelli della Repubblica.

La norma appare sufficientemente chiara massime se la si mette in raffronto con quella del secondo comma dell'articolo 9. Tuttavia, per togliere, anche qui, motivi a cavilli o a dubbi, si è creduto di includere nel testo ministeriale un apposito inciso chiarificatore.

E mentre le pene possono essere comminate in misura da rendere maggiormente operanti i due divieti, non sembra fuor di luogo richiamare, in rapporto all'ultima parte dell'articolo 8, il disposto dell'articolo 36, ultimo comma, del Codice penale.

\* \* \*

Ma il disegno di legge non si limita all'istituzione del nuovo Ordine cavalleresco ed alla protezione del decoro e del prestigio delle sue onorificenze, ma affronta un terzo problema, in parte connesso col secondo: la sorte, vale a dire, degli Ordini preesistenti al mutamento della forma istituzionale e quella delle onorificenze già conferite negli Ordini medesimi.

Soppresso, per evidenti ragioni politiche, col decreto legge 5 ottobre 1944, n. 370, l'« Ordine dell'Aquila Romana », — istituito dal fascismo « per rendere particolare onore alle Nazioni allcate ed amiche » col regio decreto 14 marzo 1942, n. 172 —, al sorgere della Repubblica esistevano in Italia i seguenti Ordini Cavallereschi, di natura dinastica qualcuno, nazionale gli altri: SS. Annunziata; Ordine Militare di Savoia; Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Ordine della Corona d'Italia; Ordine Coloniale della Stella d'Italia e Ordine « Al Merito del Lavoro ».

Di essi, quello Militare di Savoia fu, col decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 4, trasformato in Ordine Militare d'Italia, mentre quello dei SS. Maurizio e Lazzaro, con la disposizione XIV delle norme transitorie della Costituzione, fu ridotto a Ente Ospedaliero, demandandosi alla legge il suo funzionamento.

È evidente, però, che una sistemazione ed un riordinamento completo, in materia, dal momento che la Repubblica deve avere le proprie distinzioni onorifiche a premio di benemeritenze generiche e specifiche, s'imponesse in ma-

niera assoluta. Ora, a ciò provvedono le disposizioni contenute nell'articolo 9 del disegno di legge in esame.

Con l'Ordine della SS. Annunziata (art. 9, comma primo) — che cessò di fatto il giorno in cui l'ultimo Monarca abbandonò l'Italia avendo, prima, avuto cura di ritirare tutti i collari ch'erano stati concessi — viene soppresso anche quello della Corona d'Italia (art. 9, comma secondo), mentre viene disposta solo (comma stesso) la cessazione del conferimento delle onorificenze cavalleresche dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, e ciò in quanto la Costituzione — come rilevammo — conservò l'Ordine medesimo come Ente Ospedaliero.

È bene, però, a proposito di quest'Ordine, chiarire che, se esso cessa dal conferimento di onorificenze cavalleresche, gli resta salvo il conferimento della medaglia mauriziana al merito militare dei dieci lustri, perchè non trattasi di onorificenza cavalleresca, ma di decorazione militare istituita da Carlo Alberto, con patenti 19 luglio 1839, per segnalare « quegli ufficiali in attività di servizio che, fregiati dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, già molti lustri contano di militare servizio », in quanto che « il merito militare altamente commendevole e di remunerazione degno, quando procacciato per valorose gesta, è pur tenuto in sommo pregio se lunghi anni vanta di provata fedeltà ». Va da sè, però, che la disciplina relativa dovrà essere armonizzata con l'ordinamento costituzionale repubblicano.

*Quid juris* delle onorificenze già conferite negli Ordini della Corona d'Italia e dei SS. Maurizio e Lazzaro ?

Siamo in un periodo di saldatura del regime monarchico soppresso, col repubblicano istituito per volontà di popolo: una certa comprensione di situazioni personali ed una certa larghezza di idee e di vedute, ispirata a principi di pacificazione, consigliano e richiedono, quindi, misure di benevolenza e di conciliazione e non di intransigenza esasperante che potrebbe deprimere il morale di molti insigniti, oggi cittadini fedeli della Repubblica.

Epperò, aboliti gli ordini che maggiormente si radicavano nella dinastia e nel regime monarchico e rese, quindi, impossibili nuove concessioni, si può consentire che i decorati dalla monarchia continuino ad usare delle onorifi-

cenze ed a fruire dei titoli annessivi (articolo 9, terzo comma).

Ci fu chi chiese che l'autorizzazione dell'uso si riferisse solo alle onorificenze concesse sino all'8 settembre 1943, osservando che i conferimenti successivi furono fatti — massime ultimamente — in previsione del *referendum* istituzionale. Ma la proposta non è sembrata nè sembra accettabile per una duplice ragione: giuridica, l'una, di opportunità, l'altra.

Se da un lato, invero, potrebbe significare un'invasione *ex post* nel campo allora esclusivamente riservato all'esercizio di una prerogativa sovrana, dall'altro, il non riconoscimento, oltre che portare a confusioni ed a turbamenti di situazioni considerate pacifiche, potrebbe sollevare una questione più ampia e complessa, quella, vale a dire, della revisione di tutti i conferimenti di onorificenze effettuati imperante il fascismo. È vero che questo, allo scopo evidente di colpire, soprattutto, avversari dichiarati del regime, provocò i regi magistrali decreti 29 novembre 1928, n. 2918, e 28 gennaio 1929, n. 181, diretti apparentemente a disciplinare le revoche delle onorificenze negli Ordini Mauriziano e della Corona d'Italia in confronto dell'insignito che avesse mancato « all'onore o propugnato interessi antinazionali »; ma il riprendere codesta strada, più che un errore politico, sarebbe una fatica inutile e superflua, posto che trattasi di onorificenze in Ordini non più riconosciuti e soppressi.

Ora, eliminati quelli che non si conciliano con la struttura istituzionale dello Stato, appare necessario procedere a trasformare o sopprimere i rimanenti Ordini cavallereschi, tuttora esistenti sebbene inoperanti, istituiti prima del 2 giugno 1946.

Al riguardo, è pensiero della Commissione che vadano mantenuti, con le trasformazioni e gli adattamenti richiesti dai principi del nuovo ordinamento costituzionale dello Stato, quegli Ordini che si ricollegano a tradizioni di prestigio e che erano altissimi nella considerazione pubblica anche perchè il fascismo non infla-

zionò il numero dei decorati, fra i quali — in quello ad esempio dell'Ordine Civile di Savoia — figurarono somme personalità della Patria. Oltre a questo ultimo Ordine, alludiamo a quello « Al merito del lavoro ».

Pensa, altresì, la vostra Commissione che debba essere direttiva del Governo, nel valersi della facoltà che gli accorda il terzo comma dell'articolo 9, che le onorificenze con diritto a decorazione, ma senza uso di titoli equestri perchè non trattasi di Ordini cavallereschi (decorazione della « Stella al merito del lavoro », distinzione onorifica « Al merito rurale », « Stella al merito sportivo », « Medaglia al valore atletico ») vadano riordinate e conglobate nello spirito e nel fine di premiare specifiche attività nel campo sociale, del lavoro e dello sport.

La delega, come contemplata dall'articolo 9, risponde alla norma dell'articolo 76 della Costituzione, in quanto è limitata nel tempo, definita nell'oggetto e determinata nei principi e criteri direttivi, i quali risultano dalle norme che si sottopongono all'approvazione e dal pensiero dalla Commissione dianzi espresso.

Essa appare, d'altronde, utile ed opportuna onde poter conseguire, in breve tempo, il riordino ed il coordinamento di una materia che — sotto certi aspetti frammentaria — va ridotta ad unità organica.

Gli articoli 10 e 11 assolvono a precise disposizioni della Carta Costituzionale.

Onorevoli senatori, il disegno di legge, con le lievi modifiche apportategli, risponde, pienamente, alle esigenze ed agli scopi per i quali fu dal Governo presentato.

Epperò la vostra Commissione, nella sua maggioranza, vi propone di onorarlo del vostro suffragio, anche perchè è convinta che i provvedimenti divisati rientrino, pur essi, nel quadro delle direttive per il consolidamento delle istituzioni repubblicane.

FANTONI, *relatore*.



## DISEGNO DI LEGGE

## TESTO DEL GOVERNO

*Istituzione dell'Ordine cavalleresco « Al merito della Repubblica Italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze.*

## Art. 1.

È istituito l'Ordine cavalleresco « Al merito della Repubblica italiana », destinato a dare una particolare attestazione a coloro che acquistino speciali benemerienze verso la Nazione.

## Art. 2.

Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

L'Ordine è retto da un Consiglio composto di un Cancelliere, che lo presiede, e di sedici membri.

Il Cancelliere è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. I membri del Consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sono per metà designati dalle Camere e per metà scelti tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al IV, in servizio o a riposo, o tra cittadini eminenti.

Il Consiglio elegge nel proprio seno una Giunta di quattro membri. La Giunta è presieduta dal Cancelliere.

In caso di assenza o di impedimento del Cancelliere, il Consiglio e la Giunta sono presieduti dal membro più anziano di età.

## Art. 3.

L'Ordine è composto di cinque classi: cavalieri di gran croce, grandi ufficiali, commendatori, ufficiali e cavalieri.

Per altissime benemerienze può essere eccezionalmente conferita la decorazione di Gran Cordone.

La forma e le caratteristiche delle rispettive decorazioni e il numero massimo delle nomine sono determinati con decreti del Presi-

## DISEGNO DI LEGGE

## TESTO DELLA COMMISSIONE

*Istituzione dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze.*

## Art.1.

È istituito l'Ordine « Al merito della Repubblica italiana », destinato a dare una particolare attestazione a coloro che abbiano acquistato od acquistino speciali benemerienze verso la Nazione.

## Art. 2.

*Identico.*

*Identico.*

Il Cancelliere è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. I membri del Consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sono per metà designati quattro per ciascuna dalle due Camere e nel loro seno, e per metà scelti tra cittadini eminenti.

*Identico.*

*Soppresso.*

## Art. 3.

*Identico.*

*Identico.*

Il numero massimo delle nomine che potranno farsi annualmente nelle cinque classi è determinato con decreto del Presidente della



dente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio dei Ministri ed il Consiglio dell'Ordine.

Art. 4.

Le decorazioni sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Giunta dell'Ordine.

Particolari forme di conferimento possono essere stabilite nello statuto previsto dall'articolo 6.

Art. 5.

Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della decorazione l'insignito che per qualsiasi motivo se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.

Art. 6.

Lo statuto dell'Ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.

Art. 7.

I cittadini italiani non possono accettare da uno Stato estero onorificenze, decorazioni o distinzioni cavalleresche, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri.

I contravventori sono puniti con l'ammenda sino a lire centocinquantamila.

Nulla è innovato alle norme vigenti per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede, del Sovrano Militare Ordine di Malta e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro.

Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio dei Ministri ed il Consiglio dell'Ordine.

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della decorazione l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.

Art. 6.

*Identico.*

Art. 7.

*Identico.*

I contravventori sono puniti con l'ammenda sino a lire cinquecentomila.

L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti.

Nulla è parimenti innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta.

## Art. 8.

Salvo quanto disposto dall'articolo 7 è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni o distinzioni cavalleresche da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

Chiunque fa uso in qualsiasi forma di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila.

La condanna per i reati previsti nei comma precedenti importa la pubblicazione della sentenza.

## Art. 9.

L'Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze sono soppresse.

Salvo l'uso delle onorificenze già conferite, è soppresso l'Ordine della Corona d'Italia e cessa il conferimento di onorificenze cavalleresche dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per trasformare o sopprimere gli altri Ordini ed onorificenze, istituiti prima del 2 giugno 1946, in relazione ai principi del nuovo ordinamento costituzionale dello Stato.

## Art. 10.

Le spese per l'Ordine « Al merito della Repubblica italiana » graveranno su apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

## Art. 11.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge.

## Art. 8.

Salvo quanto è disposto dall'articolo 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentocinquantamila a lire cinquecentomila.

Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentocinquantamila.

La condanna per i reati previsti nei comma precedenti importa la pubblicazione della sentenza a sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del Codice penale.

## Art. 9.

L'ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze sono soppresi.

*Identico.*

*Identico.*

## Art. 10.

*Identico.*

## Art. 11.

*Identico.*